

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2020, n. 21-1202

Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. Assemblea ordinaria del 9 aprile 2020. Designazione 1 componente CDA da parte della Regione Piemonte. Indirizzi al Rappresentante regionale.

A relazione degli Assessori Ricca e Poggio

Vista la comunicazione prot. n. 26 del 19 marzo 2020, con la quale è convocata per il giorno 9 aprile 2020 l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Turismo Torino e Provincia S.c.a r.l., società partecipata dalla Regione Piemonte, per deliberare in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

4. Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione.

Visto che la Regione Piemonte è socio pubblico della società Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. con una partecipazione al capitale sociale del 19,16%, in forza della D.G.R. n. 9-6758 del 20 aprile 2018, e che l'attuale CDA è in scadenza.

Premesso che, per quanto concerne la nomina di un componente dell'Organo Amministrativo: ai sensi dell'art. 17.1 dello Statuto approvato con D.G.R. 9-6758 del 20 aprile 2018 *"La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione almeno un componente è designato dalla Regione Piemonte"*.

Ai sensi dell'art. 17.7 dello Statuto: *"L'Amministratore Unico o gli Amministratori durano in carica per un triennio e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica"*.

Visto che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 39, la relativa competenza è attribuita alla Giunta regionale.

Ritenuto di confermare che la *governance* societaria rivesta forma collegiale, come previsto dall'art. 12 della L.R. 14/2016, con la previsione di un Consiglio di Amministrazione costituito da 5 membri, poiché tale configurazione è funzionale non solo in ordine ad una maggiore rappresentanza dei soci all'interno dell'organo amministrativo ma anche ad un più efficace controllo sulle attività della società, considerato inoltre che i componenti dell'organo non percepiscono compensi ai sensi dell'art. 12.3 dello Statuto.

Atteso che una siffatta configurazione del Consiglio di Amministrazione rispetta la previsione dell'art. 11 comma 3 del D.lgs 175/2016 ai sensi del quale: *"L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri"*, si dà indirizzo al proprio rappresentante di esprimersi in tale senso in sede assembleare.

Tenuto conto che in applicazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati", l'Amministrazione regionale ha provveduto a pubblicare, sul

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6 Supp. Ordinario n. 3 del 6 febbraio 2020, nonché sulla pagina <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>, il Comunicato relativo all'Avviso di nomina per la raccolta delle candidature per la designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Preso atto che sulle candidature pervenute entro il termine di scadenza dell'Avviso (termine che è stato riaperto con il Comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 Supp. Ordinario n. 5 del 5 marzo 2020 poiché era pervenuta una sola candidatura ammissibile), è stata svolta l'istruttoria da parte degli uffici regionali competenti – Settore indirizzi e controlli società partecipate – Direzione Giunta Regionale, sulla base delle seguenti disposizioni:

- criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n.154-2944 del 6 novembre 1995 così come interpretati, alla luce del principio di pari opportunità di cui all'art.13 dello Statuto regionale, e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1-1151 del 24 ottobre 2005, i quali consistono prioritariamente nella valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze personali e lavorative pregresse;
- legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 *“Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati”*;
- art. 17 comma 5 dello Statuto sociale ai sensi del quale: *“Gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 12, comma 4 L.R. 14/2016 e di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e la loro scelta deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120”*;
- art. 17 comma 6 dello Statuto sociale ai sensi del quale: *“Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.”*;
- art. 10 legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 *“Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti della Regione”*;
- decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art.1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190”*;
- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- decreto legislativo 24 giugno 2014, n. 90 convertito in Legge n. 114/2014 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”*;
- DPR 30 novembre 2012, n. 251, attuativo dell'art. 3 comma 2 della Legge 12 luglio 2011, n. 120.

Sulla base di quanto sopra, tra le istanze pervenute al Settore regionale indirizzi e controlli società partecipate e conservate agli atti di tale ufficio, contenenti la dichiarazione di disponibilità ed il *curriculum vitae* come previsto nell'avviso pubblicato sul B.U.R., sono state ritenute ammissibili dagli Uffici del Settore predetto le candidature riportate nell'elenco costituente l'Allegato 1 al presente provvedimento.

Considerato che in base all'art. 17 comma primo dello Statuto societario già richiamato la Regione Piemonte designa un componente del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della disciplina e degli indirizzi nazionali e regionali in materia di nomine e che, dall'esame delle esperienze personali e professionali deducibili dai *curricula* inviati e ora agli atti degli uffici regionali, la candidatura prescelta per l'organo amministrativo risulta essere:

Maria Luisa COPPA

alla luce della notevole esperienza maturata dall'interessata, consigliere uscente della società, unita alla competenza amministrativa acquisita attraverso l'esercizio di cariche nell'associazionismo.

Richiamato l'art. 15 della Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 il cui comma 1 prevede che *"Nell'espletamento del proprio mandato l'autonomia di coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione incontra il solo limite degli indirizzi definiti dalla Regione per i settori di competenza degli Enti, Società, Istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentarla"* nonché il successivo comma secondo ai sensi del quale *"Gli indirizzi di cui al comma 1, sono definiti dalla Giunta Regionale con propri provvedimenti deliberativi, in attuazione del Programma regionale di sviluppo o di specifici atti programmatori e proposti in sede di Assemblea per le Società, ovvero comunicati ai nominati da parte della Giunta Regionale"*.

Atteso che l'inottemperanza a tale obbligo costituisce causa di revoca dell'incarico ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma del medesimo articolo, si pone a carico del componente designato dalla Regione Piemonte l'obbligo di tenere informato il Presidente della Regione Piemonte, per il tramite del competente Settore regionale, sul proprio operato attraverso una relazione da presentare entro il 30 settembre di ogni anno.

Richiamato l'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n.39/2013, ai sensi del quale l'efficacia dell'incarico è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto nominato, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità di cui allo stesso decreto.

Attestato che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

d e l i b e r a

- di designare quale componente del Consiglio di Amministrazione della società Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. :

Maria Luisa COPPA

- di porre a carico dell'interessata l'obbligo di tenere informato il Presidente della Regione Piemonte, per il tramite del competente Settore regionale, sul proprio operato attraverso una relazione da presentare entro il 30 settembre di ogni anno precisando che l'inottemperanza a tale obbligo costituisce causa di revoca dell'incarico ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39;
- di richiamare gli adempimenti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, dando atto che l'efficacia dell'incarico è subordinata alla presentazione, da parte del nominato, della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità, che è già stata acquisita dagli uffici;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 12 comma 5 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 nonché ai sensi dell'art. 12.3 dello Statuto della società la partecipazione all'Organo di amministrazione è a titolo gratuito;
- di dare atto altresì che il Consiglio di Amministrazione rimane in carica come stabilito dall'art. 17.7 dello Statuto della società per 3 esercizi e che la scadenza coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica degli amministratori;
- di fornire indirizzo al rappresentante regionale, che interverrà all'Assemblea Ordinaria di A.T.L. Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. del 9 aprile 2020, di confermare la *governance* societaria nella previsione di un Consiglio di Amministrazione costituito da 5 membri, e di nominare tra i componenti Maria Luisa COPPA, designata dalla Regione Piemonte;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Elenco candidature ammissibili Turismo Torino S.c.a.r.l. – 1 AMMINISTRATORE

- 1 COPPA Maria Luisa
- 2 FRACEI Ezio
- 3 PAGLIASSO Aldo
- 4 TRIONE Graziano